



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, CONTRIBUTI ED ALTRI
BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con delibera di C.C. 42 n. del 18.10.2023

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITÀ

ART. 3 – PATROCINIO DEL COMUNE

ART. 4 – OBBLIGO DI PUBBLICITÀ E MISURE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 6 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

ART. 8 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

ART. 9 – CONVENZIONI

ART. 10 – COMPETENZE

ART. 11 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 12 – RENDICONTAZIONE ED EREGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 13 – DECADENZA

ART. 14 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 15 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

ART. 17 – DIVIETO DI RIPANO PERDITE

ART. 18 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 comma 3 della Costituzione e in attuazione dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 26 del D.Lgs. n.33/2013, disciplina i criteri e le modalità per la concessione a persone o a enti pubblici o privati di vantaggi economici, aiuti organizzativi e contributi volti a incentivare iniziative, attività e manifestazioni considerate di pubblico interesse e che l'Amministrazione comunale di Sarmato ritiene in linea con i propri programmi e obiettivi e pertanto intende sostenere, senza una controprestazione verso il concedente.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il Comune di Sarmato, attraverso la concessione di benefici di cui al presente regolamento, intende sostenere e incentivare le seguenti attività, a condizione che siano svolte nel territorio del Comune di Sarmato ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità:
 - a) attività educative;
 - b) attività culturali, di spettacolo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi;
 - c) attività sportive;
 - d) attività di promozione del territorio, con attività turistiche, storico-architettoniche, artistiche, culturali, enogastronomiche;
 - e) attività di promozione e sostegno del tessuto economico e dei servizi;
 - f) attività di promozione delle politiche di genere e pari opportunità;
 - g) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - h) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'ecosostenibilità;
 - i) attività di protezione civile;
 - j) attività a tutela dell'ambiente e degli animali;
2. Per vantaggi economiche o contributi si intendono le erogazioni in denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate. che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione diretta.
3. Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa nazionale e/o regionale di accesso e di utilizzo.

ART. 3 – PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il patrocinio rappresenta la forma di adesione simbolica del Comune a iniziative, attività o manifestazione organizzate da soggetti terzi e rientranti nei settori di intervento citati all'art. 1.
2. Il patrocinio è richiesto con domanda di concessione del beneficio da parte del soggetto interessato ed è concesso con deliberazione di Giunta Comunale, che nel contesto può procedere alla concessione del contributo economico eventualmente richiesto.

3. Il patrocinio può essere gratuito quando non legato a vantaggi diretti o indiretti, in tal caso si sostanzia con la sola richiesta di utilizzo dello Stemma comunale. Il patrocinio gratuito può essere concesso con atto della Sindaca.
4. Il patrocinio è oneroso quando con la concessione dello stesso sono riconosciuti vantaggi economici, anche quando questi si traducono in sostegno a livello organizzativo.
5. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto richiedente nelle forme precisate al successivo articolo 4.

ART. 4 – OBBLIGO DI PUBBLICITÀ E MISURE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ

- 1) A seguito della concessione di patrocinio o di altro beneficio disciplinato dal presente regolamento, il soggetto beneficiario evidenzierà, nell'ambito della pubblicità online e offline e nelle varie forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune utilizzando la specifica dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Sarmato", unitamente allo Stemma comunale.
- 2) La mancata pubblicizzazione del patrocinio/contributo concesso è causa di decadenza dei relativi benefici
- 3) L'utilizzo abusivo dello Stemma è perseguito a norma di legge.
- 4) Fermi restando gli adempimenti pubblicitari a fini di trasparenza amministrativa di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 relativamente alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ad euro 1.000, il Comune, mediante controlli a campione proporzionati al rischio e all'entità del beneficio, vigila:
 - a) sul rispetto degli obblighi di pubblicazione per via telematica sanciti dall'Art. 1, commi 125 e ss. della L. n. 124/2017 da parte delle categorie ivi individuate di soggetti beneficiari di provvidenze pubbliche, in denaro o in natura, di importo pari o superiore ad euro 10.000, applicando, in caso di accertato inadempimento, il regime sanzionatorio disciplinato dalle medesime disposizioni legislative;
 - b) sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento, irrogando, in caso di dichiarazioni false o mendaci, la sanzione della decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'Art. 75 del DPR n. 445/2000.
- 5) Tenuto conto che i procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati rientrano negli ambiti di attività di cui all'Art. 1, co. 16 della L. n. 190/2012, il Comune definisce e aggiorna annualmente, mediante il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), idonee misure di prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione e illegalità, anche alla luce delle previsioni recate dall'Art. 10 del D.Lgs n. 231/2007 in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune di Sarmato;

- b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse o rilevanza per la comunità locale;
- c) persone fisiche nell'ambito dei settori di cui al precedente art. 2 comma 1, ove previsto dai bandi predisposti dai singoli uffici comunali;
- d) titolari di attività economiche locali finalizzate di norma ad ampliamento di attività avviate ovvero all'avvio di nuove attività, previa pubblicazione di apposito bando contenente i requisiti di partecipazione;
- e) titolari di attività economiche del territorio comunale colpite da crisi economica determinata da situazione di tipo emergenziale chiaramente documentata;

Sono esclusi i partiti politici, le associazioni sindacali e i soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro e che non rientrano in quelle elencate all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

2. I soggetti a cui possono venir erogati contributi, devono essere iscritti nell'apposito Albo del Comune, ai sensi dell'art. 22, legge 30.12.1991 n. 412 e devono aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in questo regolamento.
3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni i soggetti richiedenti devono depositare l'atto Costitutivo, lo Statuto, l'elenco soci, l'elenco delle persone componenti l'organo direttivo e il nome del Presidente. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata.

ART. 6 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

1. I benefici di cui al presente regolamento vengono concessi a soggetti terzi, che non assumono alcun obbligo di controprestazione, con riferimento ad iniziative, attività o manifestazioni sia ricorrenti che di carattere occasionale o straordinario.
2. L'Amministrazione Comunale può decidere di offrire le forme di sostegno in considerazione della correlazione delle iniziative con i propri obiettivi, anche acquisendo la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore;
3. I benefici di cui al presente Regolamento possono essere:
 - a) benefici ordinari, quelli ricorrenti che possono pertanto essere discussi in sede di programmazione generale. In questo caso le domande di contributo devono essere presentate di norma entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative. Della scadenza del termine viene data pubblicità mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente a cura del servizio Affari Generali;
 - b) benefici straordinari, quelli che la Giunta comunale si riserva di concedere per lo svolgimento di iniziative che non è stato possibile programmare preventivamente a livello generale, da valutarsi di volta in volta in ragione del particolare interesse che rivestono.
4. I contributi ordinari e straordinari sono comunque subordinati allo stanziamento delle risorse necessarie nei pertinenti capitoli di bilancio.
5. I benefici che il Comune può concedere sono:
 - a) vantaggi economici che possono discendere dalla concessione del patrocinio (esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia);

- b) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione dell'uso di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, ecc.);
- c) contributi in denaro che possono essere riferiti ad iniziative, attività o manifestazioni di tipo occasionale anche ricorrenti.

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Le istanze di concessione dei benefici economici, da presentare con le modalità indicate da questo Regolamento, entro e non oltre i termini (si veda art. 6 comma 3), vengono prese in esame solo nel caso in cui le attività previste siano conformi alle finalità generali perseguite dal Comune.
2. Nella valutazione di concessione dei contributi vengono presi in considerazione i seguenti criteri, secondo l'ordine di priorità elencato:
 - a) Natura dell'attività svolta, ed effettivo valore aggiunto per la comunità sarmatese;
 - b) Diffusione sul territorio, anche in ambito sovracomunale;
 - c) Originalità della proposta;
 - d) Gratuità dell'accesso;
 - e) Entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo di spesa;
 - f) Capacità economiche del soggetto richiedente e livello di autonomia finanziaria;
 - g) Presenza di altri contributi da parte di soggetti pubblici o privati

ART. 8 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. Ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), fatta eccezione per gli enti pubblici, possono essere concessi contributi a titolo di concorso alle spese di acquisto mezzi, conservazione e/o ampliamento, manutenzione straordinaria di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate dall'art. 2
2. La concessione di contributi di cui al presente articolo è disposta sulla base degli elementi di valutazione di cui all'art. 7.
3. La richiesta di contributi in conto capitale, di cui all'art. 1 del presente articolo, deve essere accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica che contenga tutti gli elementi necessari per l'esame della proposta, tra cui:
 - a) relazione tecnica descrittiva e di fattibilità dell'intervento
 - b) indagini specifiche preliminari
 - c) computo metrico estimativo
 - d) quadro economico complessivo dell'opera
 - e) dichiarazione di funzionalità dell'intervento
 - f) precisa indicazione degli eventuali altri finanziatori dell'intervento
 - g) cronoprogramma del progettoIl Comune di Sarmato può richiedere integrazioni e/o livelli progettuali differenti (definitivo-esecutivo) al fine di dettagliare al meglio gli interventi.
4. Il contributo potrà essere erogato solo a conclusione e collaudo dell'opera e previa presentazione dei documenti tecnici e fiscali di rendicontazione su cui sarà espresso di competenza da parte del personale tecnico del Settore Lavori Pubblici.

ART. 9 – CONVENZIONI

1. Quando da parte di terzi viene proposto all'Amministrazione comunale un progetto con carattere di pubblica utilità anche in conto capitale, che affianchi, integri, completi o sostituisca analoghi interventi del comune e da questo sia condiviso e coordinato, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si procede all'erogazione di un contributo previa sottoscrizione di apposita convenzione.
2. La convenzione contiene tutti i termini contrattuali delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per l'erogazione del servizio previsto o per la realizzazione dell'iniziativa progettata, le modalità di pagamento e di rendicontazione.
3. La convenzione può avere una durata massima di tre anni. In tal caso il progetto deve specificare la spesa prevista per ciascun anno di durata della convenzione al fine di consentire la sua previsione nei documenti programmatori.
4. L'erogazione di contributi regolati da rapporti convenzionali è condizionata alla presentazione, da parte del richiedente, di un progetto che contenga una relazione illustrativa, un preventivo analitico di spesa, se non già in possesso dell'Amministrazione. Per i contributi in conto capitale trova applicazione il precedente art. 8.
5. La misura dei contributi convenzionati corrisponde di norma al valore delle prestazioni oggetto della convenzione, così come risultante da apposita analisi dei costi ammissibili ed è commisurata alle spese che si prevede di sostenere, compresi i compensi o i rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma dovuti, a prestazioni personali da parte di soci aderenti o terzi dipendenti.
6. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto o dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenute o previste.

ART. 10 - COMPETENZE

1. Il Responsabile di Settore competente, è il Responsabile del provvedimento finale di riconoscimento dei benefici economici di cui al presente regolamento, al quale è stato assegnato con PEG il relativo budget.
2. Il Responsabile del provvedimento finale agisce su atto di indirizzo della Giunta comunale.
3. In nessun caso è consentito il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.

ART. 11 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione ai benefici devono essere presentate dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato richiedente oppure dalla persona fisica (nel caso c, art. 5 comma 1).
2. La domanda deve essere redatta compilando in tutte le sue parti l'allegato A al presente regolamento.
3. Qualora l'associazione o ente richiedente non fosse iscritta all'apposito registro comunale, la domanda di contributo dovrà essere integrata con copia degli atti e con le informazioni che le organizzazioni associative sono normalmente chiamate a fornire ai fini dell'iscrizione al medesimo registro.

4. Le domande per benefici ordinari devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative per cui si richiede il contributo. Attraverso il sito istituzionale dell'ente viene data pubblicità delle scadenze.
5. In caso di benefici straordinari, eventuale richiesta di benefici deve essere richiesta almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento.
6. L'Ufficio Tecnico verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede entro 15 giorni eventuali integrazioni o correzioni.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative sono erogati di norma, previa presentazione della rendicontazione al responsabile del procedimento, salvo che previa richiesta, l'Amministrazione Comunale tenendo conto dell'importanza dell'iniziativa da realizzare in rapporto alle finalità dell'Ente di cui all'art. 2, valuti l'opportunità di concedere un'anticipazione del beneficio economico in misura non superiore al 40% sempre che il contributo richiesto sia di ammontare superiore a Euro 2.000,00.
2. La rendicontazione per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica dell'Amministrazione - allegato B) e C) - dovrà essere presentata di norma entro 45 giorni dalla conclusione della singola iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:
 - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione delle spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - d) dichiarazione della persona fisica o del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
3. Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e con richiesta di contributo economico inferiore o pari a 1.000 Euro, il soggetto richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di fare controlli a campione.
4. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutti i documenti giustificativi, validi a norma di legge, delle spese sostenute.
5. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 10% delle spese totali sostenute e documentate.
6. Il Responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
8. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell'anno in corso.

9. Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo o si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, il contributo assegnato sarà ridotto nell'osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità

ART. 13 – DECADENZA

1. La presentazione della documentazione di cui all'art 10 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
3. La mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo che ha comportato oneri organizzativi per l'Amministrazione per cause imputabili al richiedente, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.
4. Qualora siano stati concessi aiuti organizzativi, la Giunta Comunale può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento

ART. 14 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali;
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli solo in parte come attività propria.
In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

ART. 15 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 9 potranno essere concessi contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4.
2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), c) dell'art. 8, di una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività.
3. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative per le quali ha concesso benefici e/o patrocinio.
2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

ART. 17 – DIVIETO DI RIPIANO PERDITE

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività patrocinate.

ART. 18 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Dalla medesima data si intenderanno pertanto abrogate tutte le disposizioni regolamentari antecedenti che disciplinano la medesima materia